



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 48031 (605)

Anno 2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;

Visto il testo con le proposte di modifica al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, elaborato dal gruppo di lavoro nominato prot. n. del 742 del 12/06/2012 e condiviso dalla Commissione biblioteche nella seduta del 17 aprile 2013;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 5 - 6 giugno 2013;

Tenuto conto delle delibera del Senato accademico assunta nella seduta del 12 giugno 2013;

Tenuto conto altresì del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 2013,

DECRETA

è emanato il seguente:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dei servizi

SEZIONE I - SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEIO

TITOLO I - SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEIO

Articolo 1 - Definizione

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo dell'Università di Firenze, di seguito denominato "Sistema", è un'unità organizzativa di vertice costituita dall'insieme delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell'Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all'erogazione di servizi di integrazione e di supporto per la didattica e la ricerca.



Articolo 2 - Finalità

1. Il Sistema ha lo scopo di assicurare, in modo coordinato ed organizzato, a favore della propria comunità di utenti:
 - a. la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto
 - b. il trattamento, l'accesso e la diffusione dell'informazione, con particolare riguardo sia alle risorse possedute localmente che a quelle remote
 - c. l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione delle risorse bibliografiche ed informative da parte di utenti svantaggiati.
2. Per il raggiungimento degli scopi indicati, il Sistema partecipa a cooperative, reti e consorzi, sia locali che nazionali e internazionali che perseguono, in particolare, obiettivi di sviluppo e diffusione della ricerca di qualità e di efficacia dei servizi.

Articolo 3 - Utenti

1. Gli utenti del Sistema si suddividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.
2. Sono utenti interni:
 - a. il personale docente dell'Università di Firenze, compreso chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell'Ateneo, e il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze
 - b. il personale docente e il personale tecnico amministrativo dell'Università di Firenze collocato a riposo
 - c. gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Firenze.



3. Sono utenti esterni:

- a. tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, sono stati accreditati direttamente dal Dirigente del Sistema, o dai Direttori delle Biblioteche d'area sulla base delle modalità definite dai regolamenti interni delle Biblioteche
- b. gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce ad istituzioni scientifiche e culturali con cui l'Università di Firenze ha stipulato apposite convenzioni.

Articolo 4 - *Struttura e organi*

1. Il Sistema è composto dalle Biblioteche d'area, con i Fondi librari di loro pertinenza e i Centri di Documentazione, e dal Coordinamento Centrale.
2. Sono organi del Sistema:
 - a. La Commissione Biblioteche
 - b. Il Dirigente del Sistema
 - c. Il Comitato Tecnico di Gestione del Sistema
 - d. Il Direttore della Biblioteca di area
 - e. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche di area
 - f. Il Comitato Tecnico di Gestione della Biblioteca di area.

Articolo 5 - *Autonomia e risorse*

1. Il Sistema Bibliotecario è costituito come centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale in applicazione dell'articolo 40 dello Statuto.
2. Le entrate del Sistema Bibliotecario sono costituite dai trasferimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione oltre che da eventuali entrate proprie.



TITOLO II - COORDINAMENTO CENTRALE

Articolo 6 - *Struttura e funzioni*

1. Il Coordinamento Centrale, avvalendosi di risorse umane e finanziarie specificatamente assegnate, e di gruppi di lavoro formati dal personale afferente alle Biblioteche d'area, in aggiunta alle normali attività legate alla funzione di coordinamento:
 - a. cura e promuove lo sviluppo dei servizi, con particolare attenzione al digitale e all'innovazione tecnologica
 - b. svolge una costante attività di monitoraggio e valutazione dei servizi offerti e delle risorse impiegate
 - c. provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale operante all'interno del Sistema.

2. Il Coordinamento è articolato nelle seguenti unità organizzative:
 - a. Ufficio di Coordinamento Centrale
 - b. Biblioteca Digitale
 - c. Segreteria Amministrativa

3. Fanno parte del Coordinamento gli organi centrali del Sistema:
 - a. la Commissione Biblioteche, organo collegiale di indirizzo
 - b. il Dirigente del Sistema
 - c. il Comitato Tecnico di Gestione del Sistema.

Articolo 7 - *Commissione Biblioteche: composizione*

1. La Commissione Biblioteche è composta da:
 - a. il Presidente
 - b. i Presidenti dei Comitati delle Biblioteche d'area
 - c. il Dirigente del Sistema
 - d. uno studente, nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, tra gli studenti membri del Senato stesso
 - e. il responsabile amministrativo del Sistema.



Articolo 8 - Commissione Biblioteche: funzioni

1. La Commissione Biblioteche è un organo di indirizzo del Sistema. In particolare essa
 - a. approva il piano strategico di sviluppo del Sistema
 - b. approva la relazione annuale sullo stato del Sistema, predisposta dal Dirigente, e la trasmette agli organi di governo dell'Ateneo
 - c. formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo sui seguenti oggetti:
 1. assegnazione di risorse al Sistema
 2. assegnazione di personale
 3. istituzione, accorpamenti e disattivazioni di Biblioteche
 4. coordinamento di servizi tra Biblioteche
 5. integrazioni funzionali con i Fondi librari
 6. creazione di servizi centralizzati e Centri di Documentazione
 - d. propone le tariffe dei servizi all'utenza da sottoporre al Consiglio di Amministrazione
 - e. predispose il *Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dei servizi*, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici
 - f. verifica la congruità dei regolamenti interni adottati dalle Biblioteche d'area e dai Centri di Documentazione del Sistema, e li trasmette per l'emanazione agli organi di governo dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di Ateneo
 - g. su richiesta degli organi di governo dell'Ateneo, esprime pareri su convenzioni e proposte di collaborazione con altri Enti
 - h. approva convenzioni e proposte di collaborazione su proposta del Dirigente del Sistema
 - i. approva le proposte di budget annuali e pluriennali del SBA, secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e stabilisce i criteri di ripartizione del budget alle biblioteche di area
 - j. approva il budget a consuntivo secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, corredato dalla relazione sulla gestione e sui risultati ottenuti;
 - k. approva le variazioni di stanziamento all'interno del budget assegnato al Sistema Bibliotecario di Ateneo
2. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche per via telematica con l'assenso della maggioranza dei membri.



Articolo 9 – Il Presidente della Commissione Biblioteche

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, e promuove l'attuazione degli indirizzi da essa determinati
2. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

Articolo 10 – Il Dirigente del Sistema

1. Il Dirigente del Sistema
 - a. sovrintende alla realizzazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Commissione Biblioteche, ed esplica una generale attività di coordinamento, programmazione e valutazione nei confronti del personale bibliotecario
 - b. vigila sul buon funzionamento delle strutture del Sistema
 - c. sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Direzione Generale dell'Ateneo, distribuisce le risorse di personale in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole Biblioteche d'area e alla realizzazione di progetti di sviluppo del Sistema, secondo criteri di mobilità e flessibilità organizzativa
 - d. predispone il piano strategico di sviluppo e la relazione annuale sullo stato del Sistema
 - e. effettua la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei servizi bibliotecari
 - f. gestisce il budget assegnato al Sistema Bibliotecario
 - g. predispone il rendiconto delle spese effettuate sul budget assegnato per l'esercizio precedente e la proposta di budget per l'anno successivo, e ne cura la trasmissione agli organi centrali
 - h. formula agli organi competenti ogni proposta utile allo sviluppo e alla migliore organizzazione delle attività bibliotecarie, con particolare riguardo a tutto ciò che concerne le attività connesse al raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 2.
2. Il dirigente è nominato dal Direttore Generale.



Articolo 11 - Comitato Tecnico di Gestione del Sistema

1. Il Comitato Tecnico di Gestione del Sistema coadiuva il Dirigente del Sistema nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Comitato è composto dal Dirigente, che lo presiede, dai Direttori delle Biblioteche d'area, dai responsabili delle unità organizzative del Coordinamento, dai coordinatori dei gruppi di lavoro per la cura e lo sviluppo dei servizi bibliotecari centralizzati, dai responsabili di progetto, dal responsabile amministrativo del Sistema.
3. Le riunioni del Comitato, convocate dal Dirigente, si tengono di norma a cadenza trimestrale.


TITOLO III - BIBLIOTECHE D'AREA

Articolo 12 - Definizione e struttura

1. Le Biblioteche d'area sono unità organizzative di secondo livello costituite per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per un'area di utenza didattica e scientifica di dimensioni tali da rendere opportuna l'esistenza di una istituzione bibliotecaria autonoma.
2. Con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, è costituita una Biblioteca per ciascuna delle seguenti aree tematiche:
 - a. area bio-medica
 - b. area delle scienze sociali
 - c. area scientifica
 - d. area tecnologica
 - e. area umanistica e della formazione.
3. Sono connessi alle Biblioteche d'area i Fondi librari e le sedi di erogazione dei servizi bibliotecari.
4. Sono organi interni di gestione delle Biblioteche d'area: il Direttore, il Comitato Scientifico e il Comitato Tecnico di Gestione.

Articolo 13 - Fondi librari

1. Un Fondo librario è costituito dal patrimonio librario e documentale di proprietà dell'Università esistente presso un'unità amministrativa diversa da una Biblioteca d'area.
2. La Biblioteca d'area, alla quale è connesso il Fondo librario, ne assicura l'assistenza catalografica e ne gestisce, regolamentandolo, l'accesso.
3. La Biblioteca con cui attuare la connessione di ciascun Fondo viene stabilita con provvedimento rettorale, sentiti i responsabili dell'unità amministrativa ed il Dirigente del Sistema.



Articolo 14 - *Direttore della Biblioteca di area*

1. Il Direttore della Biblioteca d'area, tenuto ad operare in conformità agli indirizzi determinati dal Comitato Scientifico della Biblioteca e alle direttive generali impartite dal Dirigente del Sistema:
 - a. è responsabile della qualità dei servizi erogati in Biblioteca
 - b. dirige e coordina l'attività del personale
 - c. elabora il piano di spesa annuale relativo alla Biblioteca da sottoporre al Comitato Scientifico
 - d. è responsabile della gestione, conservazione e tutela del patrimonio bibliografico e documentario, nonché dell'uso dei locali e delle attrezzature di cui la Biblioteca dispone
 - e. predispone annualmente un piano di programmazione delle attività della Biblioteca ed una relazione consuntiva sulle attività svolte da presentare al Comitato Scientifico della Biblioteca e al Dirigente del Sistema
 - f. redige la relazione di fine mandato da trasmettere al Comitato Scientifico della Biblioteca e al Dirigente del Sistema.

2. Il Direttore è nominato per quattro anni dal Direttore Generale su proposta del Dirigente del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e con la medesima procedura può essere successivamente confermato nella carica.

Articolo 15 - *Comitato Scientifico: composizione*

1. Il Comitato Scientifico della Biblioteca d'area è composto da:
 - a. il Direttore della Biblioteca, che svolge anche funzione di segretario
 - b. docenti, o ricercatori, in rappresentanza dei settori scientifici afferenti alla Biblioteca, designati dai dipartimenti, determinati ai sensi del successivo articolo 20, comma 2, secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico, e nominati dagli organi direttivi delle strutture di riferimento in numero non superiore a quattro per ogni dipartimento
 - c. un rappresentante del personale della Biblioteca, eletto al proprio interno
 - d. due studenti, eletti negli organi collegiali dei dipartimenti e delle scuole di riferimento di ciascuna Biblioteca d'area.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

2. Il Comitato Scientifico permane in carica quattro anni.
3. I membri del Comitato, nominati in rappresentanza delle strutture di riferimento, non possono ricoprire il mandato consecutivamente per più di due volte.
4. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche per via telematica con l'assenso della maggioranza dei membri.



Articolo 16 - *Comitato Scientifico: funzioni*

1. Il Comitato Scientifico della Biblioteca d'area svolge le seguenti funzioni:
 - a. determina le linee di indirizzo scientifico della Biblioteca e ne verifica l'attuazione
 - b. elabora proposte di sviluppo delle attività della Biblioteca da sottoporre al Coordinamento Centrale
 - c. indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione
 - d. stabilisce i criteri per la presentazione e l'accettazione delle proposte di acquisto
 - e. approva il piano di spesa annuale elaborato dal Direttore in relazione alla Biblioteca
 - f. approva annualmente la programmazione delle attività e la relazione consuntiva sull'attività della Biblioteca presentate dal Direttore
 - g. delibera lo scarico inventariale dei beni su proposta del Direttore
 - h. delibera i regolamenti interni.

Articolo 17 - *Presidente del Comitato Scientifico*

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico della Biblioteca d'area e promuove l'attuazione degli indirizzi determinati dal Comitato medesimo.
2. Il Presidente del Comitato Scientifico della Biblioteca è designato dal Comitato stesso tra i suoi componenti in prima seduta ed è nominato dal Rettore.

Articolo 18 - *Comitato Tecnico di Gestione della Biblioteca di area*

1. Il Comitato Tecnico di Gestione della Biblioteca d'area coadiuva il Direttore nella gestione dei servizi e nell'organizzazione degli stessi all'interno della Biblioteca.
Il Comitato Tecnico di Gestione è composto dai responsabili dei settori in cui è articolata la Biblioteca, e si riunisce almeno ogni tre mesi. E' presieduto e convocato dal Direttore della Biblioteca.



Articolo 19 - *Regolamenti interni*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 e 4 dello Statuto di Ateneo, ogni Biblioteca d'area adotta, in conformità con quanto previsto dal presente regolamento, regolamenti interni per l'attuazione delle finalità indicate nel precedente articolo 2.
2. I regolamenti interni delle Biblioteche di area, deliberati dai rispettivi comitati a maggioranza assoluta dei componenti, sono sottoposti alla verifica di congruità da parte della Commissione Biblioteche di cui al precedente articolo 8 la quale, in caso di giudizio positivo, li trasmette per l'emanazione agli organi competenti. In caso di rilevata non congruità, il regolamento viene rinviato, con i rilievi, al Comitato Scientifico della Biblioteca proponente per una nuova deliberazione.

Articolo 20 - *Istituzione, accorpamento e disattivazione*

1. L'istituzione di nuove Biblioteche d'area, così come l'accorpamento o la disattivazione di quelle esistenti, sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Biblioteche di cui al precedente articolo 8 e delle unità didattiche e scientifiche interessate, quando sussistano ragioni di efficienza ed economicità valutate sulla base dei seguenti parametri: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento, necessità di ottimizzare le risorse necessarie per far fronte alle esigenze di gestione.
2. All'atto dell'istituzione ogni Biblioteca d'area è riferita dal Senato Accademico, sentite le strutture interessate, ad uno o più dipartimenti e alle relative scuole.
3. Nell'atto istitutivo può essere prevista l'articolazione della Biblioteca in sezioni con il compito di provvedere alla programmazione degli acquisti per l'ambito disciplinare di competenza.

TITOLO IV: CENTRI DI DOCUMENTAZIONE

Articolo 21 - *Definizione e compiti*

1. I Centri di Documentazione sono parte integrante del Sistema. Sono istituti dedicati alla ricerca, al recupero e all'elaborazione dell'informazione bibliografica e documentale, nonché al reperimento dei documenti non posseduti dalle biblioteche e alla prestazione di servizi di documentazione.
2. I Centri di Documentazione sono costituiti secondo un programma coordinato di copertura disciplinare e scientifica definito dal Coordinamento Centrale all'interno della Biblioteca dell'area di riferimento.



SEZIONE II - SERVIZI DI BIBLIOTECA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 22 - Modalità di accesso ai servizi

1. Per l'accesso ai servizi delle biblioteche, agli utenti, così come individuati nel precedente articolo 3, può essere chiesto di esibire la carta di identità o un documento equipollente.
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle dei regolamenti interni. In particolare è vietato:
 - a. danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca
 - b. fare segni o scrivere su libri e documenti della Biblioteca
 - c. depositare il materiale delle sale di consultazione a scaffale aperto in luoghi diversi dall'originaria collocazione o da quelli indicati dal personale di Biblioteca
 - d. disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro
 - e. fare uso del cellulare
 - f. consumare cibo e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione
 - g. introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
 - h. accedere ai depositi librari senza autorizzazione
 - i. manomettere componenti hardware e software dei computer della Biblioteca.

TITOLO II - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 23 - Servizi

1. In tutte le Biblioteche d'area del Sistema sono erogati i seguenti servizi:
 - a. lettura e consultazione in sede
 - b. accesso ad Internet
 - c. prestito



- d. lettura e consultazione in sede
- e. accesso ad Internet
- f. prestito
- g. prestito interbibliotecario e fornitura copie
- h. riproduzioni
- i. informazione bibliografica e assistenza nella ricerca
- j. consultazione tesi
- k. consultazione materiali antichi, rari o di pregio
- l. servizi per i disabili.

2. È obbligo di tutte le strutture bibliotecarie del Sistema, qualora l'orario dei singoli servizi non corrisponda all'orario di apertura al pubblico della Biblioteca, darne chiara e tempestiva comunicazione all'utenza, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei ad assicurare una corretta informazione.

Articolo 24 - *Letture e consultazione in sede*

1. Tutte le risorse costituenti il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione.



Articolo 25 - Accesso ad Internet

1. Le Biblioteche del Sistema garantiscono ai propri utenti l'accesso alla rete Internet, sia attraverso postazioni attrezzate, gestite direttamente, sia attraverso altri tipi di connessioni consentite dalla tecnologia.
2. L'accesso, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è consentito previa autenticazione dell'utente.

Articolo 26 - Prestito

1. Al prestito sono ammessi di diritto tutti gli utenti interni ed esterni autorizzati.
2. La durata del prestito e il numero massimo delle opere concesse sono definiti nei regolamenti interni delle singole biblioteche.
3. Sono ammesse al prestito soltanto le opere pubblicate successivamente al 1915. Eventuali deroghe potranno essere disposte dagli organi competenti.
4. Il prestito è personale. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
5. Gli aventi diritto al prestito possono delegare persona diversa da loro al ritiro delle opere mediante autorizzazione scritta e fotocopia di un documento del delegante.
6. La mancata restituzione delle opere ricevute in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo.
7. In caso di mancata restituzione di un'opera ricevuta in prestito, trascorsi 30 giorni dall'ultimo sollecito, effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Direttore della Biblioteca procederà alla denuncia dell'inadempiente, per appropriazione indebita, all'autorità giudiziaria.
8. La richiesta in prestito delle opere per mostre è disciplinata dalle apposite prescrizioni contenute nel "Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e l'accesso ai Fondi storici".
9. Sono escluse dal prestito, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti interni delle singole Biblioteche d'area, le seguenti opere:
 - a. materiale manoscritto e a stampa antico, raro, di particolare pregio storico-artistico e autografato
 - b. materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito
 - c. enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici
 - d. riviste
 - e. opere a fogli mobili



- f. opere di frequente consultazione
- g. microforme
- h. tesi di laurea
- i. opere ricevute con il prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall'istituzione prestante l'obbligo della lettura in sede.

Articolo 27 - Prestito interbibliotecario e fornitura copie

1. Le Biblioteche del Sistema favoriscono la circolazione del proprio patrimonio bibliografico, ad eccezione delle opere escluse dal prestito ai sensi del precedente articolo 26 comma 9, attraverso il prestito esclusivo tra biblioteche, privilegiando le istituzioni che adottano criteri di reciprocità. A questo scopo promuovono e partecipano a reti di scambio locali e nazionali.
2. Sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni del Sistema e tutti coloro per i quali tale possibilità sia prevista dai regolamenti interni.
3. Le spese, qualora la fornitura delle opere non sia garantita da accordi di gratuità reciproca tra biblioteche, sono a carico del richiedente.
4. Le tariffe per il recupero delle spese relative alla fornitura del servizio sono stabilite dall'apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il servizio di fornitura copie prevede anche la possibilità per gli utenti interni di ottenere gratuitamente la copia elettronica degli articoli pubblicati in riviste possedute dalle biblioteche esclusivamente in formato cartaceo.

Articolo 28 - Riproduzioni

1. Le fotocopie per uso personale di articoli o brani di opere, all'interno dei locali della Biblioteca, sono consentite nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore.
2. Il materiale di pregio, o comunque suscettibile di danneggiamento, può essere riprodotto solo su autorizzazione del Direttore della Biblioteca, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore, e fatte salve le particolari limitazioni alle quali l'utilizzazione dell'esemplare sia eventualmente sottoposta.
3. Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di beni culturali posseduti dalle biblioteche, è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione al Direttore della Biblioteca e, se la riproduzione è destinata a scopi commerciali, corrispondere la cifra stabilita. Le stesse regole valgono per le riprese e le riproduzioni di ambienti che ospitano le biblioteche.



4. La materia di cui ai precedenti commi 2 e 3 è disciplinata, rispettivamente, dal *Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo* approvato con DR n. 722 del 22 settembre 2005 e dal *Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo* approvato con DR n. 721 del 22 settembre 2005.

Articolo 29 - Informazione bibliografica e istruzione alla ricerca

1. Il servizio di informazione bibliografica è assicurato in tutte le Biblioteche d'area del Sistema ed è rivolto a tutti gli utenti.
2. Le biblioteche istituiscono corsi per l'apprendimento degli strumenti e delle tecniche di ricerca bibliografica e per la conoscenza delle fonti informative e bibliografiche locali ed ad accesso remoto. I corsi possono dare adito al riconoscimento di crediti formativi (CFU), così come stabilito dai rispettivi corsi di laurea.

Articolo 30 - Consultazione e duplicazione delle tesi

1. La consultazione delle tesi di laurea è disciplinata dal *Regolamento di Ateneo per la consultazione delle tesi di laurea* approvato con DR n. 79 del 22 gennaio 2008.
2. Gli autori della tesi possono, per esigenze personali, effettuare copia dell'esemplare della propria tesi depositata presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Per la notifica di conformità all'originale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 47 del DPR n. 445/2000.
3. Le modalità dell'erogazione del servizio di consultazione delle tesi di laurea nelle singole sedi sono disciplinate dai singoli regolamenti delle Biblioteche.

Articolo 31 - Consultazione dei manoscritti e dei documenti antichi, rari o di pregio

1. Per la consultazione dei manoscritti e dei documenti antichi, rari o di pregio, le Biblioteche sono tenute ad allestire un'area riservata e sorvegliata.
2. Modalità e termini della consultazione dei manoscritti e dei documenti sopra menzionati sono disciplinati dal *Regolamento per il funzionamento del servizio di consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici*, approvato con DR n. 722 del 22 settembre 2005.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Articolo 32 - Servizi per gli studenti diversamente abili

1. Le Biblioteche garantiscono agli studenti diversamente abili, iscritti all'Ateneo, i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche in rete mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità ed il servizio di prestito a domicilio gratuito.

Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del *Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo* approvato con DR n. 1065 del 12 novembre 2007 e succ. modifiche.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De'.

Firenze, il 09 LUG. 2013

